

TARANTO

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI

CAPITOLATO "D"

TRIENNIO 2016-2019

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e conseguente regolamento IVASS, a tutela del patrimonio aziendale.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'IVASS e dal ministero delle attività produttive.

IMPRESA

La Compagnia Assicuratrice.

AZIENDA

C.T.P. spa

CONTRAENTE E ASSICURATO

CTP spa

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al capitolato d'oneri approvato ovvero con quest'ultima coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente

SINISTRO

Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.

INCOMBUSTIBILITA'

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° c non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

MURO PIENO

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

CONTENITORE ANTINCENDIO

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, forza motrice e rete informatica, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e/o condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili.

MACCHINARIO ED ATTREZZATURE

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi metallici e tubazioni, cisterne interrate, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; mobilio ed arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

Sono inoltre comprese le apparecchiature informatiche di terra per il controllo centralizzato della rete e per la gestione automatizzata dei veicoli nei depositi.

ARREDAMENTO

Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo; macchine, attrezzature ed impianti elettronici compresi (es: elaboratori, calcolatori, personal computers, stampanti, ecc.), opere d'arte presenti a qualsiasi titolo.

MERCI

Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi centigradi;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede: TARANTO (TA) VIA LAGO DI BOLSENA 2 CAP 74100

P.IVA COD.FISC. 00947380739

Oggetto Sociale:

La C.T.P.spa ha per oggetto sociale l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, sia in Italia come all'estero, in via diretta o a mezzo di società controllate o collegate della gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nella regione Puglia e per i collegamenti del territorio di quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi lo sviluppo economico e civile delle comunità locali della provincia di Taranto con tutte le strutture di supporto quali depositi, officine, uffici, ecc.

Compreso:

- i servizi di interesse turistico-sociale, di scuolabus e trasporto di cose.
- lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto di linea che realizzi il miglior funzionamento, la più ampia fruizione, la più produttiva gestione;
- lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS, ovvero, se avente sede nella U.E., deve essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 dell'11/12/96.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri.

Sez. 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del contratto è prevista in anni 3 a partire dal 31/05/2016.

Art. 4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporre, di comune accordo, dei regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D. Lgs. 209/05).

Art. 5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla società.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla società un certificato di sicurezza rilasciato da società di certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio. Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga a garantire nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

- **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

- **CESSAZIONE DEL RISCHIO**

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive

Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

Art. 8 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

L'Impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

Art. 9 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

Art. 10 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via amichevole, sarà risolta per mezzo di arbitrato rituale, disciplinato dal Codice di Procedura Civile dalla Legge 5/1/94 n° 25, da svolgersi presso le stanze arbitrali della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'azienda. Salvo quanto previsto in materia RCA della L. 990/69 e D.Lgs. 209/05.

Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE PRASSI DI SETTORE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane e comunitarie in atto.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti

Art. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato

Art. 14 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).

Art.15 OBBLIGO DELL'IMPRESA DI FORNIRE ANNUALMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Oltre a fornire indicazioni sulla sede e/o ufficio e del responsabile per la gestione sinistri, che dovrà essere unico per tutti i sinistri connessi al presente contratto e che dovrà garantire la possibilità di trattazione dei sinistri con cadenza bisettimanale, nella città di Taranto, a tal fine l'impresa si impegna a fornire supporto software dedicato per l'effettuazione della denuncia online, per la gestione dell'andamento del sinistro denunciato, e a comunicare le condizioni delle definizioni della pratica l'Impresa, alla fine di ogni esercizio, si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi; si impegna inoltre, a fornire trimestralmente i dati relativi al rapporto sinistri a premi in formato elettronico esportabile.

Art.16 RISERVATEZZA DEI DATI RIGUARDANTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI

L'Impresa non può divulgare il rapporto sinistri a premi dell'azienda cui compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurata con l'estromissione come Impresa fornitrice di Servizi all'Azienda.

Art.17 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può richiedere all'Impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti.

Sez. 2

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- a) L'Impresa si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti ai fabbricati, macchinari, attrezzature, merci ed arredamenti indicati negli allegati A) e B) con il loro valore complessivo, anche se di proprietà di terzi, causati da:
- incendio
 - fulmine
 - esplosione, implosione e scoppio;
 - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione.

Nel caso in cui i fabbricati non siano di proprietà del Contraente la presente assicurazione è stipulata per conto del proprietario o titolare di vincoli o di altri diritti reali.

b) Ricorso Terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato nell'allegato C), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi comprese le cose mobili dei locatari.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

c) Rischio locativo e ricorso locatori

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale per sinistro indicato nell'Allegato D delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali cagionati ai beni del locatore da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tali rischi sono disciplinati dalla prassi assicurativa in materia.

Art. 2 RISCHI INCLUSI

L'Impresa risarcisce altresì:

- a) i danni causati alle cose assicurate da autocombustione, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure beni posti nell'ambito di 20m da esse; le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza di € 52.000,00 (cinquantaduemila).
- b) Fenomeno elettrico
- I danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, anche se conseguenti a fulmine, salvi i danni agli elaboratori elettronici e calcolatori;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
 - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
 - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore od il fornitore.

Agli effetti della garanzia di cui all'art. 2 Sez 2 lettera b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 250,00 (duecentocinquanta).

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a € 5.200,00 (cinquemila duecento).

c) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi terrorismo o sabotaggio.

I danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi causati da persone dipendenti o non del Contraente anche se commessi a mezzo di ordigni esplosivi, salvi i danni:

- da inondazione o frana;
- da rapina, estorsione, saccheggio od imputabili, ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui all'art 2 Sez 2 lettera c), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

d) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
- baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

e) **Urto veicoli stradali**

I danni materiali e diretti causati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente né al suo servizio.

f) **Fumo**

I danni materiali e diretti causati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

g) **Acqua condotta**

I danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati salvo:

i danni dovuti ad umidità e stillicidio;

i danni derivanti da traboccamenti, o rigurgito di fognature;

i danni derivanti da gelo;

i danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

h) **Bang sonico**

I danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati da onde soniche dovute al superamento del muro del suono da parte di aeromobili,

i) **Caduta satelliti o corpi celesti**

I danni materiali e diretti causati ai beni assicurate dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di meteoriti e relative scorie.

l) **Sovraccarico da neve**

I danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve, salvi i danni causati da valanghe e slavine.

- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti tutt'art. 2 Sez. 2 lettera a) del presente contratto. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sinistro, di un importo pari al 10% dell'indennizzo medesimo, con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a € 5.200,00 né eccedere € 52.000,00 di Euro;
 - in nessun caso l'Impresa pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al 50% della somma assicurata per la ubicazione di rischio che ha subito il sinistro.
- Limitatamente alle ipotesi di danno previste all'art. 2 Sez. 2 lettera e) (tumulti, scioperi, ecc.) ed Art. 2 Sez. 2 lettera d) (eventi atmosferici) in caso di sinistro dall'indennizzo sono escluse € 1.000,00 (mille).

Art.3 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge, salvo il caso di reato, accertato con sentenza passata in giudicato, del dipendente in odio all'assicurato;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo od a fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art.4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 3 anni a decorrere dal 30/05/2013.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura esclusi aumenti a qualsiasi titolo che non siano riferibili alla movimentazione delle partite contrattuali. A richiesta del contraente e concordemente con l'assicuratore il presente contratto può essere rinnovato ad analoghe condizioni e per un periodo non superiore a quello precedente.

Art. 5 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio tassabile annuo è determinato nella misura percentuale fissa per tutta la durata del contratto indicata negli allegati A), B), C) e D) allegate, sulla base del valore complessivo dei fabbricati, del valore complessivo dei macchinari, attrezzature, merci ed arredamenti indicati negli allegati stessi nonché del massimale fissato per il ricorso terzi.

Il premio è convenuto in base al valore complessivo dichiarato dal Contraente che viene aggiornato all'inizio di ogni anno per adeguare i valori assicurati alla dinamica dei prezzi.

- I valori di cui sopra vengono determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

Il valore commerciale del bene così aggiornato non può discostarsi dalla dinamica dei prezzi correnti, pena il pagamento di eventuali sinistri in ragione proporzionale, seppur oltre il minimo discostamento contrattualmente tollerato del 15%, andando così a diminuire se non a vanificare i vantaggi del pagamento del danno secondo i criteri di valutazione a nuovo.

L'Impresa dà e prende atto che esistono infiammabili (gasolio per autotrazione, benzina, olii lubrificanti, ecc.) e/o merci speciali nella quantità necessaria all'attività svolta dal Contraente.

Art. 6 CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata od a distanza minore di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 7 MODIFICHE AI BENI IMMOBILI E MOBILI

E' in facoltà del Contraente di variare e modificare il complesso dei fabbricati, aggiungendo se del caso anche nuovi fabbricati che resteranno compresi nel valore già previsto nella corrispondente partita senza che l'Assicurato sia obbligato a darne avviso alla Società.

Art. 8 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

L'Impresa ha sempre diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

Art. 10 DENUNCIA DEL SINISTRO

L'Assicurato deve:

- a) entro 15 giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) entro gli 15 giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà

precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato. Se il fatto costituisce reato, tale denuncia all'autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza;

- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i quindici giorni successivi, alla Sede Territoriale o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta dell'Impresa, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) informare l'Impresa, in caso di ricorso terzi, delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

Art. 11 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 2.9 perde il diritto al risarcimento. Se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito (art. 1915).

Art. 12 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa.

Art. 13 PROSEGUITO LAVORAZIONE SENZA PERIZIA

Fermo quanto disposto dalle Condizioni che regolano l'assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nell'eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso al Contraente stesso di poter proseguire nella propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

Art. 14 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 2.9 e 2.10;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 2.16;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione, sgombero e trasporto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordemente devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.

Art. 15 DETERMINAZIONE DEL DANNO - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per i macchinari, attrezzature ed arredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per i beni indicati in ciascuna appendice separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al cpv. precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- b) Agli effetti del successivo art. 2.17 delle Condizioni che regolano l'assicurazione il supplemento di indennità per i beni indicati in ciascuna appendice qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per

- l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
- c) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- d) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinari, attrezzature, arredamenti, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime effettuate secondo i seguenti criteri:
- per i fabbricati: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
 - per il macchinario, le attrezzature e l'arredamento: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- e) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è iniziata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- f) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento di reparti in stato di attività.

Art. 16 ASSICURAZIONE PARZIALE

In caso di evento dannoso l'Impresa può verificare la corrispondenza del valore complessivo dei beni rispettivamente immobili e mobili, calcolato secondo le stime previste nell'articolo precedente (valore a nuovo) con i valori complessivi indicati negli allegati A) e B).

Se da tale raffronto risulta che il valore complessivo dei beni immobili indicato nell'Allegato A) ed il valore complessivo dei beni mobili indicato nell'Allegato B) eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore complessivo assicurato e quello complessivo risultante al momento del sinistro.

Art. 17 DEROGA PARZIALE ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'articolo precedente, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, non verrà applicata la regola proporzionale qualora nel computo dei valori reali complessivi dei beni immobili e mobili considerati separatamente, questi risultassero superiori alla somma assicurata fino alla concorrenza del 25%. Qualora il suddetto computo risultasse eccedente la tolleranza percentualmente indicata, il disposto dell'articolo precedente verrebbe applicato solo sull'eccedenza.

Art. 18 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 200.000,00= (duecentomila/00) di €.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 = (un milione cinquecentomila/00).

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nei casi in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 19 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 2.9, per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore a quella assicurata.

Art. 20 LIMITE DEI DIRITTI DEI TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non possono partecipare alla nomina dei periti che vengono scelti dalla Compagnia e dal Contraente.

E' stabilito e convenuto che solo il Contraente può compiere azioni, esporre ragioni ed accampare diritti nell'ambito dell'assicurazione stessa.

Tuttavia l'indennità, che sarà versata in contraddittorio, può essere versata all'atto del pagamento solo con l'intervento dei terzi interessati.

Art. 21 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.3 cpv. c).

Art. 22 RECEPIMENTO AUTOMATICO DEI BENI- REGOLAZIONE PREMIO

Con riferimento alle partite tutte, la Compagnia si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo complessivo per beni immobili all. A non superiore all'importo totale assicurato, beni mobili all. B non superiore all'importo totale assicurato, per acquisizione nuovi beni in

corso d'anno, parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per i beni assicurati. La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

A L'assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Compagnia al momento dell'acquisizione/cessazione dei beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati è automaticamente operante;

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui l'acquisizione/cessazione sono avvenuti e termina alla scadenza dell'anno assicurativo;

L'assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l'efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisizione/cessazione, opportune registrazioni cronologiche dalle quali risultino i seguenti elementi: natura dei beni; loro ubicazione; valore degli stessi;

L'assicurato è tenuto a mettere a disposizione alla Compagnia, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Compagnia tali registrazioni allo scadere della rata annuale del premio assicurativo, provvedendo alla regolazione del premio dovuto;

Il premio dovuto è determinato applicando alle somme accedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per cessazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata;

Con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi netti di polizza;

La garanzia non è prestata per le somme eccedenti il massimo impegno; In caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 90 gg. dalla presentazione del conto consuntivo, la garanzia s'intenderà sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento dello stesso. La Società sconterà il nuovo premio per l'annualità successiva di un importo pari alla parte di premio pagata e non goduta dalla Contraente in caso di cessazione come determinato al punto H.

Art. 23 DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

E' in facoltà della Società e del Contraente di domandare in ogni tempo, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate. Ove venga riconosciuta, da parte dell'Impresa, come giustificata la richiesta del Contraente per diminuzione delle cose assicurate o per riduzione del loro valore, il premio sarà corrispondentemente ridotto a cominciare dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata relativa alla richiesta di diminuzione.

In caso di diminuzione richiesta da parte della Impresa, la diminuzione e la conseguente riduzione dei premi, avranno senz'altro effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di invio della lettera raccomandata.

Il Contraente avrà, peraltro, il diritto, ove non intenda accettare la diminuzione, di richiedere la risoluzione del contratto, sempre mediante lettera raccomandata, con effetto dallo stesso trentesimo giorno e con restituzione della parte di premio non consumata.

Art. 24 RINUNCIA ALIA RIVALSA

Con riferimento ai fabbricati concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante nei loro confronti per danni da incendio da essi provocati.

Art. 25 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati, non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da effettuarsi dalla Società e dal Contraente, ne' azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione

stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'irto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 26 ONERI DI URBANIZZAZIONE

Si da atto che nella somma assicurata alla voce "fabbricati" sono compresi i costi e o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL' 1341 C.C.

Agli effetti dell'art 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione.

Art. 11 Sez.1 Pagamento del premio - decorrenza

Art 3 Sez. 1 Variazioni.

Art. 4 Sez. 1 Dichiarazioni inesatte del Contraente.

Art 8 Sez. 1 Clausola compromissoria (art 808 e ss. CP.C).

Art 10 Sez 2 Inadempimento dell'obbligo d salvataggio.

Art. 16 Sez. 2 Deroga parziale alla proporzionale.

Art 20 Sez2 Riepimento automatico dei beni-Regolazione del premio

Art. 21 Sez. 2 Rinuncia alla rivalsa.

Art. 22 Sez. 2 Assicurazione per conto di chi spetta

Art 12 Sez. 1 Coassicurazione

L'Impresa

Il Contraente



C.T.P.spa Taranto

Allegato "A"

PROFILO DI RISCHIO

1) Rischio assicurato: incendio beni immobili; Nella Provincia di Taranto esistono fabbricati e complessi immobiliari in genere, di proprietà, in locazione o conduzione e/o uso a qualsiasi titolo della contraente, variamente elevati, separati e/o uniti ed intercomunicanti; costruiti prevalentemente in materiali incombustibili ma con eventuali porzioni, dipendenze o pertinenze anche in materiale combustibile, adibiti alle attività tutte della contraente, nessuna esclusa.

2) Contraente: C.T.P. spa

3) Decorrenza: 01/06/2016

4) Scadenza: 31/05/2019

5) Beni immobili e relativa ubicazione che si intendono assicurare sono i seguenti: Uffici Amministrativi Tarante via Lago di Bolsena, 2

Deposito officina Tarante S.S. 7 per Bari km. 1

Deposito parcheggio autobus Grottaglie via per Montemesola n. 247

Deposito parcheggio Laterza S.S. 7 per Ginosa al km

Deposito parcheggio autobus Palagiano C.da Lupini e/o Staz. FF.SS.

Deposito parcheggio autobus Pulsano via Costantinopoli s.n. zona PIP

Parcheggio autobus Massafra Viale Magna Grecia

Parcheggio autobus Maruggio Via Roma, 119

6) Valore complessivo assicurato (aree escluse): € 5.000.000,00

7) Massima unità di rischio e relativo valore: € 2.000.000,00

8) Frazionamento del premio: annuale

Il premio finito complessivo sarà riferito a tutti gli immobili e comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge **C.T.P. Taranto**

Allegato "B"

PROFILO DI RISCHIO

1) Rischio assicurato: incendio beni mobili (macchinari, attrezzature, merci, arredamenti e veicoli come a pag. 15) utili alla attività, tutti della contraente, nessuno escluso, ovunque posti

2) Contraente: C.T.P. spa

3) Decorrenza: 01/06/2016

4) Scadenza: 31/05/2019

5) Valore complessivo assicurato: € 2.000.000,00

7) Massima unità di rischio e relativo valore: € 1.000.000,00

8) Frazionamento del premio: annuale

Il premio finito complessivo sarà riferito a tutti gli immobili e comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge

C.T.P. Taranto

Allegato "B"

PROFILO DEL RISCHIO

- 1) Rischio assicurato : ricorso terzi
 - 2) Contraente: C.T.P. spa
 - 3) Decorrenza: 01/06/2016
 - 4) Scadenza: 31/05/2019
 - 5) Massimale per sinistro: € 1.500.000,00
- Il premio finito complessivo sarà' comprensivo di tutti gli oneri fiscali previsti per legge.